

Bolzano, li 22 novembre 2023

CONTOR INFORMA 06 / 2023

anno 2023

Possibile proroga del secondo acconto delle
imposte dovute 1
Adattamento PEC 1
Sanatoria violazioni nell'emissione di scontrini
..... 2

Limitazioni relative al regime agevolato per
impatriati 2
Innalzamento della soglia di fringe benefit
esenti 2
Concordato preventivo – utile o no? 3

POSSIBILE PROROGA DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE DOVUTE

A determinate condizioni potranno approfittare della proroga i piccoli imprenditori ed i liberi professionisti. Non si applicherà però ai pagamenti INPS. Requisito fondamentale: partita IVA.

Il pagamento del secondo acconto delle imposte dovute dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2023. L'acconto riguarda l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, i contributi previdenziali INPS, la cedolare secca sui redditi da locazione di appartamenti nonché le imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche sul valore degli immobili (IVIE) e sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) all'estero.

Recentemente è stato introdotto una possibile proroga del secondo acconto delle imposte dovute previsto per il 30 novembre 2023: il decreto-legge di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024 ha introdotto la possibilità di rinviare il pagamento del secondo acconto dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 (senza accumulo di sanzioni o interessi) per gli imprenditori individuali ed i liberi professionisti titolari di partita IVA che nell'anno 2022 dichiarano ricavi di importo non superiore a euro 170.000.

Il rinvio si applica alle imposte sui redditi IRPEF, alle imposte sostitutive, alle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE nonché alla cedolare secca sui redditi da locazione. Sarà inoltre possibile versare quanto dovuto a gennaio in cinque rate di eguale importo. Il rinvio non si applicherà ai contributi previdenziali INPS.

Se desiderate approfittare del rinvio, Vi preghiamo di contattarci al più presto.

ADATTAMENTO PEC

Da qualche anno, ogni azienda è obbligata a disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Ora segue l'adeguamento agli standard europei.

Al fine di garantire la massima sicurezza ed efficienza, la PEC sarà sottoposta ad un processo di adeguamento agli standard europei nel corso dell'anno 2024. Conseguentemente sarà valida in tutta Europa.

Alcuni provider stanno già inviando messaggi PEC chiedendo alle aziende di apportare tali modifiche e adattamenti. Per l'adeguamento della PEC ai nuovi provvedimenti bisogna seguire i seguenti passaggi:

- identificazione del titolare della casella PEC tramite SPID, CIE, CNS o tessera sanitaria, firma digitale o videochiamata da parte del provider
- attivazione dell'autenticazione in 2 fasi.

L'implementazione del nuovo standard è prevista per il primo trimestre del 2024 e la PEC europea diventerà obbligatoria a partire da questa data. Sugeriamo agli imprenditori che utilizzano diverse opzioni di identificazione (SPID, firma digitale ecc.) di procedere all'adeguamento il prima possibile.

SANATORIA VIOLAZIONI NELL'EMISSIONE DI SCONTRINI

Nota bene: Scadenza 15 dicembre 2023!

Il DL n. 131/2023 prevede la possibilità dello sfruttamento di un ravvedimento operoso rispetto alle violazioni relative alla mancata emissione di scontrini. I contribuenti che hanno emesso scontrini non veritieri oppure omesso l'emissione di scontrini tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 potranno perfezionare il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023. Potranno avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che il relativo avviso non sia già stato inviato all'Agenzia delle Entrate. Oltre all'IVA dovrà essere presa in considerazione anche l'imposta sui redditi per i redditi non dichiarati. Il ravvedimento impedisce che la violazione sia applicata alle disposizioni sulla chiusura dell'attività. La sanzione accessoria della chiusura dell'attività si applica se vengono rilevate quattro violazioni relative all'emissione di scontrini nel corso di un periodo pari a cinque anni.

LIMITAZIONI RELATIVE AL REGIME AGEVOLATO PER IMPATRIATI

Secondo le prime bozze della riforma fiscale prevista per il 2024, è prevista una revisione del "Regime impatriati" relativo alle agevolazioni fiscali per gli impatriati dall'estero.

Le misure mirano ad allineare la legislazione alle disposizioni di altri Paesi europei. Sono previste le seguenti novità:

- L'importo esente pari al 70% del reddito sarà ridotto al 50%. L'agevolazione fiscale si applicherà ai redditi da lavoro dipendente, ai redditi assimilati e ai redditi da lavoro autonomo. Non ci si riferisce più al reddito da attività imprenditoriale.
- L'imponibile fiscale sarà calcolato su un reddito massimo di euro 600.000 euro (ad oggi non è stato previsto alcun limite).
- Ci saranno modifiche al periodo minimo di permanenza all'estero: la persona deve essere stata fiscalmente residente all'estero per i precedenti 3 anni (ad oggi era prevista una durata pari a 2 anni). Inoltre, la persona si obbliga a mantenere la residenza fiscale in Italia per i successivi 5 anni (in precedenza erano previsti 2 anni).
- Per i lavoratori dipendenti: Il rapporto di lavoro deve essere instaurato con un "nuovo" datore di lavoro. Ciò significa che non possono lavorare per lo stesso datore di lavoro per cui hanno lavorato all'estero. Inoltre, il nuovo datore di lavoro non deve far parte dello stesso gruppo aziendale del precedente datore di lavoro.

L'agevolazione si applica solo persone in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. I nuovi provvedimenti si applicheranno alle persone che trasferiranno la loro residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2024. Siccome si tratta di una bozza, è possibile che vengano apportate ulteriori modifiche.

INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DI FRINGE BENEFIT ESENTI

Per l'anno fiscale 2023 è stato previsto un innalzamento della soglia di fringe benefit esenti da euro 258,23 a euro 3.000 per i dipendenti con figli a carico. Oltre che ai dipendenti, l'opzione di pagare un bonus pari a euro 3.000 sotto forma di fringe benefit (cioè NON in denaro) è anche applicabile agli amministratori delegati ed ai direttori di società. Se la società (Srl, Sas o Snc) paga un compenso all'amministratore delegato con figli a carico, possono essere utilizzati gli stessi benefici fiscali previsti per i dipendenti.

I figli sono considerati a carico se:

- hanno meno di 25 anni e il loro reddito annuo complessivo non supera i 4.000 euro;
- hanno 25 anni o più e un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Detta condizione (figlio a carico) deve essere soddisfatta per l'intero anno fiscale, ossia al 31 dicembre 2023.

CONCORDATO PREVENTIVO – UTILE O NO?

Il cosiddetto concordato preventivo consente ai liberi professionisti e alle piccole imprese di determinare in anticipo il proprio reddito per i due anni successivi. Il calcolo si basa sugli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA, purtroppo i vantaggi per i contribuenti sono più che altro discreti.

In breve, il concordato preventivo consiste in un accertamento fiscale anticipato calcolato sulla base degli indici sintetici di affidabilità ISA e proposto al contribuente. Quest'ultimo può decidere se vuole accettare o rifiutare il preventivo sull'imposta accertata in anticipo per due anni successivi. Per la prima volta sarà possibile in relazione al 2024 ed al 2025 per i liberi professionisti e le imprese con ricavi fino a euro 5.164.569 euro.

Prerequisito: Un alto livello di affidabilità con un indice ISA di almeno otto, che può essere raggiunto anche attraverso un adeguamento preventivo. Infine, non devono esserci debiti fiscali scaduti superiori a euro 5.000 euro.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, i vantaggi che ne derivano sono piuttosto discreti: si evitano accertamenti fiscali basati su presunzioni semplici, i termini di prescrizione sono accorciati di un anno, il rimborso dei crediti d'imposta è facilitato grazie all'innalzamento delle soglie di esenzione dal visto di conformità (euro 50.000 per l'IVA, euro 20.000 per le imposte sui redditi), è previsto un rinvio/una proroga per pagamenti di acconti e saldi e le restrizioni per le società considerate non di comodo saranno abrogate.

Il contribuente dovrà quindi accettare i risultati proposti per i due anni successivi nonché le relative imposte ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Gli importi accertati e concordati si applicheranno sia in caso di risultati inferiori (che sfortuna, si paga comunque) (tranne in caso di calo superiore al 60%) sia in caso di risultati superiori (che fortuna, si paga solo sull'importo determinato), tranne in caso di redditi non dichiarati o costi non deducibili superiori al 30%.

Per l'IVA non sono previste semplificazioni o compensazioni. Il regolamento ordinario si applicherà, inoltre, all'ambito della fatturazione, degli incassi giornalieri, delle registrazioni contabili e della preparazione delle dichiarazioni fiscali.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non si assume nessuna responsabilità in merito alla correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati desideriamo informarVi che, nell'ambito del nostro lavoro, Vi invieremo circolari ed elenchi di scadenze non vincolanti in cui Vi informiamo sui nuovi sviluppi nell'ambito del diritto tributario e commerciale nonché sulle scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni, potete opporVi in qualsiasi momento inviando un messaggio a post@contor.it